

**CORTE D'APPELLO DI NAPOLI****VIII sezione civile**

Nei processi civili riuniti iscritti ai nn. 3948/2021 e 3958/21, la Corte, lette le note scritte depositate dalle parti, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e visti gli atti di causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., decideva la lite come da sentenza che segue.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI****VIII sezione civile**

riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| - dr. Alessandro | - Presidente - |
| - dr. Alberto | - Consigliere - |
| -dr. Massimiliano | - Consigliere Relatore - |

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

nei processi civili riuniti iscritti ai **nn. 3948/2021 e 3958/21** del ruolo generale degli affari contenziosi, aventi ad oggetto appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., repertorio n. 10008/2021, pronunciata dal Tribunale di Napoli, pendenti

TRA



Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "A. Cardarelli", con sede in Napoli, alla Via A. Cardarelli n.9 (P. IVA), in persona del Direttore Generale p.t. dr. Giuseppe elettivamente domiciliata in presso lo studio dall'Avv. Vincenzo (C.F. che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto d'appello, in virtù di Deliberazione del D.G. n. 1078 del 22.09.2021;

APPELLANTE

E

Salvatore (C.F.), nato a
ed ivi residente
in proprio e nella qualità di erede di Giuseppe (nato a
e deceduto il **rappresentato e difeso**
dall'avv. Vincenzo Liguori (C.F. LGR VCN 90T17 F839C), elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo sito in Napoli al Centro Direzionale Is. F4, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello;

APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE



interesse a che detta impugnazione fosse rigettata, e, infine, la riduzione del 30%, ai sensi dell'art. 4 co. 4 del medesimo D.M., non avendo il difensore dovuto esaminare specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, deve riconoscersi l'importo complessivo di euro 40.087,60.

Quanto agli esborsi del grado di appello essi vanno determinati, rispetto ad entrambi i giudizi riuniti, in complessivi euro 1.581,00.

Le spese di lite di tutti i gradi vanno distratte, ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore avv. Vincenzo Liguori, dichiaratosi antistatario, considerata la rinuncia al mandato e la cessione del credito da parte del precedente difensore avv.

Sempre a norma dell'art. 91 c.p.c., le spese relative alla CTU, come liquidate in grado di appello da questa Corte, debbono porsi a definitivo carico dell'AORN Cardarelli.

In considerazione del rigetto dell'impugnazione principale deve darsi atto che sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002, *ratione temporis* applicabile, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

P.Q.M.

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "A. Cardarelli" e sull'appello incidentale proposto da Salvatore, avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, così provvede:



- a) rigetta l'appello principale;
- b) **accoglie** per quanto di ragione **l'appello incidentale** e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata ordinanza, condanna Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "A. Cardarelli" a pagare, **in favore di** **Salvatore**, euro 282.311,76, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1282 co. 1 c.c. sul predetto **importo** **previamente devalutato** al 31.12.2008 ed **anno per anno rivalutato** sino alla pubblicazione della presente sentenza, **oltre gli interessi legali**, sulla sorta capitale rivalutata e sugli interessi a quella data maturati, dalla pubblicazione al soddisfo;
- c) **condanna** Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "A. Cardarelli" alla rifusione, **in favore del procuratore antistatario, avv. Vincenzo Liguori**, delle spese processuali che liquida: per la fase stragiudiziale in euro 16,57 per esborsi, euro 3.082,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge; in relazione al procedimento ex art. 696 bis c.p.c., in euro 323,48 per esborsi, euro 5.916,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge; in relazione al giudizio di primo grado, in euro 294,79 per esborsi, euro 25.187,50 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge; in relazione al giudizio di appello iscritto al n. 3958/2021 RG, in euro 804,00 per esborsi, euro 7.051,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del



compenso, IVA e CPA come per legge; in relazione al giudizio di appello iscritto al n. 3948/2021 RG, in euro 777,00 per esborsi, euro 40.087,60 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;

- d) pone le spese relative alla CTU del grado di appello, come liquidate da questa Corte con separato decreto, a definitivo carico dell'appellante principale;
- e) conferma nel resto l'impugnata ordinanza;
- f) dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

Così deciso nella camera di consiglio, in data 28/11/2025.

Il Consigliere relatore
dr. Massimiliano

Il Presidente
dr. Alessandro

